

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/603 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2019**

che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 2834]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽³⁾ elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che le esportazioni di tali prodotti nell'Unione rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori.
- (4) In particolare, l'allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, mentre l'allegato II della medesima decisione elenca i paesi terzi e i territori autorizzati a introdurre prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le restrizioni relative a dette importazioni da taluni paesi terzi.
- (5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (6) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi e dei territori di cui alla decisione 2006/766/CE autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

- (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono così modificati:

1) la tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile sono inserite le seguenti righe:

«GB	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	
GG	GUERNSEY»	

b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, è inserita la riga seguente:

«JE	JERSEY»	
-----	---------	--

2) la tabella di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Gabon è inserita la seguente riga:

«GB	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD»	
-----	--	--

b) dopo la voce relativa alla Georgia è inserita la seguente riga:

«GG	GUERNSEY»	
-----	-----------	--

c) dopo la voce relativa all'Iran è inserita la seguente riga:

«JE	JERSEY»	
-----	---------	--